



Comune di Arzergrande Provincia di Padova

Settore 1° Affari generali e finanziari
tel.049.5800030 - fax.049.9720048

e-mail: Segreteria@Comune.Arzergrande.Pd.it

Rego03/Regocontratti03

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/03/1993 con atto n. 18.;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 31/03/1993 al 14/04/1993;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune (Co.re.co.) nella seduta del 01/04/1993 n. 2178 ed integrato all'art. 14 a seguito richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi da parte del Co.Re.Co.in seduta del 16/04/1993, a cui è stato risposto con delibera del C.C. n. 29 del 18/05/1993 atti C.r.c. N. 3767 del 25/05/1993;
- 4) E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 22/06/1993 al 07/07/1993
- 5) E' entrato in vigore dopo l'esame, con rilievi, da parte del Comitato regionale di Controllo, in esecuzione all'art. 46 della legge 08/06/1990 nr. 142.

- 1) E' stato modificato l'art. 52 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 73 del 20/11/2000 e pubblicato all'albo pretorio per gg. 15 dal 23/11/2000 al 08/12/2000
- 2) E' stato ripubblicato all'albo pretorio per gg. 15 dal 13/01/2001 al 28/01/2001

- 1) E' stato modificato (l'art. 81 sostituendo alla fine del secondo comma le parole "lire 500.000.00" con le parole "euro 500.000,00") con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 50 del 19/09/2003 e pubblicato all'albo pretorio per gg. 15 dal 07/10/2003 al 22/10/2003
- 2) E' stato ripubblicato all'albo pretorio per gg. 15 dal 0/10/2003 al 14/11/2003 .
data 04/12/2003

Il Responsabile del 1° settore
Zambon dr. Arnaldo

Con deliberazione C.C. nt. 59 del 26/11/2011 è stato modificato l'art. 52:

- comma 3 le parole "20.000." sono sostituite da "40.000 euro"
- comma 4 le parole "5.000.." sono sostituite da "20.000 euro"
- comma 4 punto b) le parole "15.000.=;euro sono sostituite da "40.000 euro"

comma 4 il punto c) viene sostituito come segue:

"c) per casi di specialità (attestati dal relativo responsabile) e d'urgenza (comprovati da dichiarazione dello stato di allarme di protezione civile o da ordinanza sindacale urgente nonché adeguatamente motivati) del lavoro, della provvista e del servizio sino alla concorrenza dell'importo massimo di 40.000,00 euro al netto degli oneri fiscali;"

- comma 5 le parole "£. 50.000,00.= sono sostituite d "10.000,00 euro"
- comma 7 è sostituito dal testo che segue:
- "7. Sono validi ai fini dei procedimenti anche i preventivi trasmessi via telefax o posta elettronica"
- comma 10 è abrogato

- pubblicata all'albo pretorio per gg. 15 dal 22/12/2011 al 07/01/2012
- ripubblicata all'albo pretorio per gg. 15 dal 12/01/2012 al 27/01/2012

Addi 03/02/2012

Il Segretario Comunale
Baldo dr. Fabrizio

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 02/05/2013 è stato modificato l'art. 52 , comma 4 le parole "20.000" **sono sostituite da "40.000 euro"**;

- Pubblicata all'albo pretorio on line dal 16 maggio 2013 al 31/05/2013;
- Ripubblicata all'albo pretorio on line dal 08/06/2013 al 23/06/2013 nr. 449 r.p

Arzergrande 17 Luglio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Baldo dr. Fabrizio

TITOLO I[^] - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

I Principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".
2. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8/6/1990, n. 142.
3. I servizi che per determinazione dell'ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.
4. L'attività negoziale dell'ente si ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
 - b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
 - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
 - d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte;
 - e) chiarezza e limpidezza della gestione.

TITOLO II[^] - ORDINAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE

Capo I[^] - Gli organi elettivi

Sezione I - Il Consiglio comunale

Art. 2 Il programma di opere pubbliche e gli atti fondamentali di indirizzo

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8/6/1990 n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore, del piano pluriennale di attuazione e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.
2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati, nei relativi atti fondamentali:
 - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presunto della spesa;
 - b) le linee di indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma;
 - c) il piano finanziario relativo alla realizzazione e finanziamento dell'opera, nonché alla copertura dei costi di funzionamento e gestione dell'opera stessa.
3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere o di stralci già iniziati e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.
5. Sono di competenza del Consiglio comunale ai fini dell'attività negoziale dell'ente gli atti fondamentali relativi a:
 - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - b) la contrazione dei mutui;
 - c) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari; la competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazione e permutazione immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;
 - d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.

Sez. II - La Giunta comunale

Art. 3

Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunali; per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilita' a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a personale esterno, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;

b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione delle spese ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio;

c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 nr. 142;

d) alla deliberazione di appaltare, a trattativa privata, ulteriori lotti di lavori in conformita' a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978 n. 1 ed all'art. 43 della L.R. N. 42/1984;

e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;

f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dell'invito alla gara a seguito della prequalificazione;

g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione, ed all'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;

h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi che comportino aumenti di spesa non superiori al 10% dell'importo di progetto e comunque fino a un massimo di lire 50.000.000;

i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;

l) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore;

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verifica la necessita' di lavori o forniture suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti o di spese suppletive per acquisizione di aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera oltre il 10%, la Giunta propone al Consiglio di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta dispone, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilita' dell'opera da sottoporre al Consiglio.

5. Per gli acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

a) all'autorizzazione all'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;

b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessioni di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8/6/1990, n. 142;

c) la deliberazione di aggiudicazione;

d) approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. Per l'alienazione di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima che deve essere giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8/6/1990 n. 142;

c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introitando il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

8. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attivita' di ricerca, studi di fattibilita', prospezione geologiche (societa' di engineering), etc.. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

Art. 4

Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attivita' contrattuale svolta.

2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire piu' elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

Sezione III - Il Sindaco

Art. 5

Soprintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni semestre dai responsabili di unita' , tramite il Segretario comunale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato dalle seguenti notizie:

- a) impresa appaltatrice;
 - b) tempo contrattuale trascorso alla fine del semestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
 - c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;
 - d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
 - e) segnalazione in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.
2. Il Sindaco puo' chiedere al responsabile di settore eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

Art. 6

Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici

1. Il Sindaco provvede a trasmettere copia degli elenchi e delle schede di cui al precedente articolo, con le sue eventuali osservazioni alla Giunta comunale
2. La relazione e' iscritta all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio comunale e nella stessa discussa.

Capo II - Il Segretario comunale e i Responsabili

Art. 7

Il Segretario Comunale Attivita' negoziale ed attivita' di rogito

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attivita' in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
 - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
 - b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
 - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
 - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase piu' strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
 - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito di gara.
3. Analogamente egli e' tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture e gli affidamenti in concessione.
4. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'ente.
5. Il Segretario comunale roga i contratti dell'Ente di cui all'articolo 87 del T.U.L.C.P. n. 383 /1934 nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalita' di cui all'art. 62.
6. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Capo III - Le Commissioni di gara

Art. 8

Le Commissioni di gara

1. Le commissioni di gara sono cosi' composte:

a) per tutte le aste e le licitazioni private nonche' per le trattative private il cui importo sia inferiore al limite di iscrizione all'Albo dei Costruttori, da un Presidente designato dal Segretario Comunale e da un responsabile designato dal Segretario Comunale, che funge anche da verbalizzante.

b) per gli appalti concorso, per le concessioni e per le trattative private di importo superiore al minimo di iscrizione all'Albo dei Costruttori, la Commissione di cui al punto a) e' integrata da membri esperti, dipendenti dal Comune o da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero scelti tra liberi professionisti particolarmente competenti, esterni al Consiglio Comunale e prescelti dalla Giunta Comunale.

2. Le Commissioni di gara di cui all'art. 8 lett. b), sono costituite con provvedimento di Giunta comunale.

3. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di cui al comma precedente sono comunicati ai soggetti investiti delle rispettive funzioni almeno 15 giorni prima di quello fissato per la gara.

4. I Membri delle Commissioni non possono essere parenti od affini sino al 4[^] grado con gli aspiranti appaltatori o concessionari, siano essi titolari, legali rappresentanti o direttori tecnici delle rispettive Ditte, ne' devono aver partecipato, anche indirettamente, alla progettazione delle opere in esame.

5. Le sedute della commissione non sono pubbliche, con eccezione di quelle per l'accertamento della regolarita' delle offerte.

Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti con la presenza di tutti i componenti.

La Commissione puo', per l'esame di aspetti particolari dell'offerta, dividersi in sottogruppi.

6. Nei casi di cui al primo comma lett. b) la Commissione conclude i suoi lavori descrivendo dettagliatamente per ogni offerta elementi e considerazioni specifiche a ciascuna di essa esprimendo i pareri di valutazione tecnica ed economica.

7. L'organo decidente procede all'aggiudicazione della gara tenendo conto delle valutazioni tecniche ed economiche espresse dalla Commissione. L'organo decidente puo' non procedere all'aggiudicazione della gara qualora ritenesse l'offerta eccessivamente onerosa o per altre ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate.

TITOLO III[^] - PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

Capo I - Incarichi di progettazione e di direzione lavori

Art. 9

Incarichi esterni

1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto o per dimostrata impossibilita' a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, puo' affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.

2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti e' comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo ed altri Comuni.

3. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

4. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico e' formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui ai successivi articoli.

5. Il Comune puo' motivatamente avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attivita' preparatoria di studi di fattibilita', prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

6. Il Comune puo' avvalersi di gruppi interdisciplinari, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.

7. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti.

8. L'incarico deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

9. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico, rogiti notarili, collaudi (statici, di impianti, isolamenti, collaudi amministrativi).

10. Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

Cap. II - Convenzioni

Art. 10

Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

1. Nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art. 9:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di

manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;

- e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalita' di pagamento;
- g) la facolta' di revoca e le modalita' d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.

2. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico.

3. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ.Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

Art. 11

Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti e devono essere redatti in congruo numero di copie. Il calcolo della quantita' delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente piu' convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.

3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- f) una quota per spese impreviste;
- g) l'importo differenziato per tipo di aliquota dovuto su prestazioni e forniture per imposta sul valore aggiunto.

4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformita' con la legge.

TITOLO IV^ - LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I - Approvazione del progetto di autorizzazione a contrattare

Art. 12

La deliberazione

1. La proposta di deliberazione di cui al presente articolo, corredata dai pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8/6/1990, n. 142, nonche' di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame, presuppone l'intervenuta approvazione da parte degli organi comunali competenti del piano finanziario, del progetto relativo o della fornitura.

2. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:

- a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
- b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita', agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilita' ed indifferibilita' e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
- c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
- d) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

e) le modalita' di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.

5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

Capo II - Forme di contrattazione

Art. 13

Le Gare

1. Le modalita' di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinate dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalita' di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli. 2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia.

3. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto e' finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 e del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985, e successive modifiche e integrazioni.

4. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonche' le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, puo' essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.

5. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere il termine certo ed incondizionato di scadenza.

6. Per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione puo' esercitare la facolta' di avvalersi dell'unita' specializzata istituita presso l'Ufficio Provinciale del Genio civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, come convertito nella legge 12 maggio 1991, n. 203.

Art. 14

Computo dei termini

1. Il calcolo dei termini per le procedure relative ai pubblici incanti, alle licitazioni private, agli appalti-concorso ed alle trattative private, nonche' per i casi di ricorso a procedure accelerate, va effettuato secondo le disposizioni del regolamento C.E.E. n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunita' europee.

Art. 15

Rilascio copie documenti tecnici

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.

2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio ragioneria, che viene introitato in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'Ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.

3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma e' vincolato al segreto d'ufficio.

4. Le informazioni complementari sui Capitolati d'onori, sempreche' richiesto in tempo utile, devono essere comunicate all'Amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Art. 16

Le Associazioni temporanee d'Impresa ed i Consorzi

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

2. Negli avvisi e nei bandi di gara deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.
3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di competenze dell'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni, nonche' Consorzi di Imprese di cui all'art. 2602 e segg. del Codice civile.
4. E' parimenti ammesso che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di Capo gruppo e di Impresa singola.
5. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti e di cui all'art. 22 e segg. del D.L. 19.12.1991, n. 406.

Art. 17
Requisiti dei contraenti

1. Prima dell'aggiudicazione della gara l'Amministrazione deve essere in possesso della documentazione attestante che l'aspirante contraente:
 - a) non si trova nelle condizioni ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 37 della Legge n. 689/1981, all'art. 20 della Legge n. 646/1982 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) e' in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali;
 - c) non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 13, 20 e 21 della Legge 10/2/1962, n. 57 ovvero nelle condizioni di cui all'art. 18 del D.Leg. 19/12/1991, N. 406;
 - d) non si trova nelle condizioni di cui all'art. 18 della Legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dalla Legge 12.7.1991, n. 203 e dal D.Leg. 19.12.1991, n. 406.
2. La documentazione puo' essere sostituita, in sede di gara, da dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968.

Art. 18
Pubblicita' e regolarita' delle Gare

1. Lo svolgimento di ogni gara e' adeguatamente pubblicizzata mediante appositi avvisi al pubblico che ne indichino oggetto, ora e luogo.
2. Il Presidente, all'interno dell'aula nella quale si effettua la gara, svolge funzioni di polizia.

Capo III - I pubblici incanti od asta pubblica

Art. 19
Il procedimento

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
 - a) deliberazioni a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
 - b) ammissione all'incanto;
 - c) effettuazione dell'incanto;
 - d) aggiudicazione dell'asta.
3. Il bando di gara e' redatto dall'Ufficio tecnico, sulla base:
 - a) della deliberazione a contrattare;
 - b) degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale;
 - c) dello schema fissato, in relazione all'importo, dall'allegato al presente regolamento con le sigle A/1 e A/2.
4. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullita' ed e' firmato dal Responsabile dell'area competente.
5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara e' effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalla normativa C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime.
6. Nel caso di appalti rientranti nelle disposizioni di cui al D.Leg. 19/12/1991, n. 406, dovra' essere attuata la procedura di preinformazione, sullo schema allegato al presente regolamento con la sigla E.
7. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, individua le forme di pubblicita' facoltativa da attuare insieme con quella obbligatoria, l'eventuale utilizzo delle procedure di preinformazione e tutte le altre eventuali procedure integrative ritenute opportune. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

Art. 20
I metodi

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto, puo' essere effettuata con uno dei seguenti metodi, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:
 - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
 - b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta compilata dal Sindaco;
 - c) per pubblico banditore;
2. Per le gare relative ed appalti che per importo sono soggetti alla normativa della Comunita' Economica Europea, i metodi di aggiudicazione sono quelli previsti dal D.Leg. 19/12/1991, n. 406 sono i seguenti:
 - a) quello del prezzo piu' basso;
 - b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto.

Art. 21
Modalita' di gara

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabilito nel bando.
2. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, dando lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere piu' ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procedera' all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.
3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente articolo, il Presidente si attiene alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilita' di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Capo IV - La licitazione privata

Art. 22
Definizione

1. La licitazione privata e' una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale.
2. Le fasi iniziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
 - a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
 - b) pubblicazione dell'avviso di gara, ai sensi della Legge 2.2.1973, n.14;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
 - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
 - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.
3. Per le licitazioni soggette al D.Leg. 19/12/1991, n. 406 si applicano le procedure, termini e modalita' di gara, le norme ivi contenute.

Art. 23
Il bando di gara

1. Il bando di gara per le licitazioni private e' redatto dal responsabile dell'Ufficio tecnico. I contenuti sono stabiliti, in conformita' agli allegati B/I e B/II al presente regolamento. Per la redazione l'Ufficio tecnico fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.
2. Il bando di gara e' firmato dal Responsabile dell'area.
3. Le modalita' ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto.
4. La Giunta comunale puo' decidere di pubblicare su uno o piu' quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorche' tale forma di pubblicita', in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.
5. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalita' e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento e' effettuata dall'Ufficio Messaggio e dell'Ufficio Tecnico, per le parti di competenza di ciascuno.

6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687. La Giunta comunale autorizza semestralmente un adeguato fondo per le pubblicazioni suddette, sul quale vengono liquidate dall'Ufficio Ragioneria le spese relative alla pubblicazione.
7. La Giunta comunale stabilisce l'elenco sia dei quotidiani a diffusione nazionale, sia di quelli a diffusione regionale, sui quali vengono effettuate le pubblicazioni.
8. L'Ufficio Tecnico predispose annualmente l'elenco degli appalti conclusi durante il semestre precedente con le seguenti indicazioni:
 - oggetto ed importo dell'appalto;
 - numero delle ditte partecipanti;
 - ditta aggiudicataria;
 - condizioni di aggiudicazioni.
9. L'elenco di cui al comma precedente e' successivamente trasmesso al Sindaco, il quale ne dispone la comunicazione alla Giunta comunale e al Consiglio Comunale.

Art. 24

Domande di partecipazione

- 1) Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro il termine e con le modalita' dallo stesso previsti, le imprese potranno inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
 - a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
 - b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
 - c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida da colui che sottoscrive l'istanza.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validita' dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.
4. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R. indirizzandola al Comune Ufficio Tecnico, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.
5. Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione e' perentorio. Esso viene riferito alla data di spedizione postale dell'istanza e, pertanto, fa fede del rispetto del termine il bollo postale di spedizione del plico, indipendentemente dalla data di ricezione, purché la stessa sia stata effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R.
6. L'Ufficio Tecnico conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.
7. Il protocollo registra le domande pervenute e ne cura la conservazione. Per le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando il protocollo, registra la data di spedizione risultante dal bollo postale.
8. Ai fini della prequalificazione delle ditte da invitare alle gare d'appalto, l'Ufficio Tecnico, entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte.

Art. 25

Ammissione alla gara

1. L'elenco viene approvato dalla Giunta Comunale entro 10 giorni, integrandolo, qualora non sia ritenuto sufficiente con Ditte che possiedano i requisiti richiesti dal bando di gara ed eliminando le Ditte che ne sono sprovviste.
2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R. da spedire entro 10 gg. dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo e i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

Art. 26

L'invito alla licitazione privata

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono sottoscritti dal Responsabile di area e inviati a mezzo lettera raccomandata postale A.R. Il termine per la presentazione dell'offerta non puo' essere inferiore a 20 gg. decorrenti dalla data della lettera d'invito.
2. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973 n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune e' tenuto a rinnovare la procedura della pubblicazione. Per le licitazioni private soggette al D.Leg. 19/12/1991, n. 406 sono previsti i termini di validita' della procedura di pubblicazione di cui all'art. 14 del medesimo Decreto.

3. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.

4. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto e' perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.

5. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza della causa di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori (ha validita' per un anno dalla data di emissione).

b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le societa') dal quale risulti che la societa' non si trova in stato di liquidazione, fallimento ne' ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validita' per tre mesi dalla data del rilascio);

c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio (ha validita' per tre mesi dalla data del rilascio);

d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa, se individuale, per tutti gli accomandatari, per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di societa' e di consorzio, e per i direttori tecnici, quando siano persone diverse dalle predette;

e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;

f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intende appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformita' a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dal D.Leg. 19/12/1991, N. 406;

g) documentazione prescritta dalla legge nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea di imprese;

h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali e' stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.

7. Nella lettera d'invito dovra' inoltre essere specificato:

a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;

b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalita' di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;

c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) le modalita' di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 27

L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volonta' nei rapporti obbligatori.

2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilita', il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

3. Il prezzo o la percentuale offerti in ribasso/aumento devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sara' presa in considerazione quella piu' vantaggiosa per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. L'offerta e' segreta. Essa deve essere formulata in iscritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

a) redatta in carta legale o resa legale;

b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di societa', da chi ne ha la rappresentanza legale, con l'indicazione di luogo e data di nascita dello stesso;

c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

Art. 28

Modalita' per l'invio delle offerte

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticita' della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario Comunale per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso l'offerta.

Art. 29 Tornate di Gara

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente e sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a piu' di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo piu' elevato.
2. La documentazione e' allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovra' essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

Art. 30 I metodi di gara

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e pertanto come appresso:
 - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1 lett. a, legge 2 febbraio 1973, n. 14);
 - b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, legge n. 14/1973);
 - c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3 legge 14/1973);
 - d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4 legge 14/1973);
 - e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5 legge 14/1973).
2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1 legge 8 ottobre 1984, n. 687).
3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dal D.Leg. 19/12/1991, n. 406, sono svolte con uno dei seguenti sistemi:
 - a) quello del prezzo piu' basso;
 - b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di esecuzione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel Capitolato d'onere e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente d'importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovra' essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati. Quando viene adottata questa procedura, la Commissione di gara e' costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 8 1° comma lett. b).

Art. 31 Le modalita' della gara

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara.
La sede della gara e' indicata sull'invito alla stessa ed e' arredata di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono calcolate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante, da eventuali testimoni ed altri soggetti previsti dalla legge, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti.
Da' quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al membro Segretario della

Commissione, perché ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.

3. Il Presidente procede all'apertura dei plichi effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.

4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, il Presidente è tenuto a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dal Presidente che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al segretario della commissione per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

6. Quando sia dichiarato espressamente nel bando o nella lettera d'invito la tassatività ed inderogabilità dei requisiti o della documentazione richiesta, il Presidente deve dare rilievo dell'assenza dei requisiti o della documentazione stessa e provvedere all'esclusione dalla gara della Ditta interessata.

7. In caso di dubbio circa il carattere tassativo delle prescrizioni del bando o della lettera d'invito, va scelta l'interpretazione più favorevole all'ammissione del maggior numero di partecipanti alla gara.

8. Comporta l'esclusione dalla gara e non risulta sanabile:

- a) la mancanza di sigillatura e controfirma della busta contenente l'offerta;
- b) la mancata sottoscrizione dell'offerta;

9. Comporta l'ammissione con riserva:

- a) la mancata presentazione di dichiarazione di presa visione dei luoghi;
- b) la mancata presentazione del certificato generale del Casellario Giudiziale, per le Ditte individuali, o dal certificato della Cancelleria del Tribunale, per le società, ovvero dichiarazione sostitutiva;
- c) la mancata presentazione del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, o dichiarazione sostitutiva, ove richiesta dal bando o dalla lettera d'invito. Detta documentazione, la cui data deve essere anteriore alla data di presentazione delle offerte, va, peraltro, presentata entro 7 giorni dallo svolgimento della gara, pena l'esclusione.

11. Ultimato l'esame dei documenti il presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte.

12. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte il Presidente, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo.

Art. 32

Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.

2. L'approvazione della Giunta può essere negata:

- a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua. L'anomalia dell'offerta sarà valutata, su relazione tecnica, ai sensi dell'art. 29 del D.Leg. n. 19.12.1991, n. 406 e dell'art. 5 della legge 2.2.1973, n. 14.
- b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

Art. 33

Comunicazione all'Impresa aggiudicataria

1. L'Ufficio Tecnico comunica, entro venti giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario.

2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla

notifica della comunicazione la documentazione prevista dall'articolo predetto e dalla legge n. 55/1990. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la Giunta Comunale, dopo aver valutato la possibilità di prorogare il termine, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, se il prezzo offerto è ritenuto conveniente.

Art. 34

La pubblicazione dell'esito delle gare

1. Prima di stipulare il contratto l'Ufficio procede, nei casi e con le modalita' di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, limitatamente alle offerte di pubblicita' ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonche' dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20, legge 19 marzo 1990, n. 55).
2. La pubblicazione dell'esito delle gare per gli appalti disciplinati dal D.Leg. 19.12.1991, n. 406, avviene con le modalita' di cui al 5° comma dell'art. 12 del medesimo Decreto e secondo lo schema di avviso allegato al presente regolamento sotto la sigla F.
3. Per gli appalti di cui al precedente 2° comma, la comunicazione alle Imprese escluse avviene con le modalita' di cui all'art. 31 del medesimo Decreto.

Art. 35
Norme di Garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalita' di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullita' le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.

Capo V - L'appalto concorso di opere pubbliche

Art. 36
Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 12.

Art. 37
Bando, avviso ed invito di gara

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti della gara, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, tenuto conto delle particolari modalita' con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto, secondo gli allegati B/I e B/II. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalita' dovra' essere corredato della documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.

Art. 38
Le procedure di gara

1. Le modalita' di costituzione della Commissione di gara sono fissate dall'art. 8.
2. La Commissione di cui al primo comma e' nominata dalla Giunta comunale almeno quindici giorni prima del termine di scadenza dell'offerta.
3. La Commissione e' pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalita' ed i criteri per il suo funzionamento.
4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, puo' delegare a sottocommissioni interne, la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione dei progetti esprimendo un giudizio dettagliato sulla base degli elementi acquisiti.
5. La Commissione puo' anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti.

Art. 39
Aggiudicazione

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati.
2. L'Amministrazione, senza entrare nel merito dei giudizi tecnici della Commissione, valuta discrezionalmente le risponderne dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalita', e provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo IV - Forniture di beni e servizi

Art. 40

Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito all'approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 12

. 2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui alle norme di cui al D.Leg. 24/07/1992 n. 358; Forniture di beni,

Art. 41 impianti ed attrezzature

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinari ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.

2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio Tecnico e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del responsabile del servizio, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del semestre.

4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali, necessita la loro utilizzazione e presentati, dal responsabile del servizio, con la relativa proposta di deliberazione.

5. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalita' predeterminate, l'Ufficio competente redige il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che e' loro attribuita. L'ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione puo' porre come limite massimo per l'ammissibilita' delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art. 8.

Art. 42 Prestazioni di servizi

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il responsabile dell'Ufficio presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.

2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non puo' essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 43 Bando di gara per le forniture di beni e servizi

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e servizi del Comune e' prevista dalla deliberazione di cui all'art. 38.

2. Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicita' mediante l'inserzione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per estratto, in almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione, a condizione che il valore delle forniture, quale risulta dagli atti di cui alla deliberazione, prevista dal precedente articolo e dal primo comma del presente articolo, non sia inferiore alle 200.000 unita' di conto europeo, I.V.A. esclusa.

3. Il bando di gara di cui al secondo comma e', altresì, inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunita' Europea per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' stessa.

4. Per gli importi inferiori alle 200.000 unita' di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicazione avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.

5. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso, deve contenere tutti gli elementi previsti dagli artt. 5,6,7 del D. leg. 24.7.1992, n. 358;

6. In relazione ai criteri di valutazione ai fini dell'aggiudicazione i capitolati, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni nei termini di cui all'art. 8 del D. lgs. 24.7.1992 n. 358;

Art. 44
L'invito alla gara

1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore ai 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunita' Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' stessa.
2. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, e' fissato in giorni 37 dalla data di cui al comma precedente.
3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

Art. 45
La Commissione

1. Le modalita' di costituzione della Commissione di gara per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art.8.
2. La Commissione di cui al primo comma e' nominata dalla Giunta comunale.
3. La Commissione e' pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalita' ed i criteri per il suo funzionamento.

Art. 46
Procedure di gara

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina in materia di appalti pubblici e forniture introdotta dal D. lgs. 24.7.1992 n. 358, ad essa adegua la procedura di gara;
2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 47
Parere della Commissione di aggiudicazione

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo 45 deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui agli art. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e quant'altro dovuto per legge.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere alla proposta di deliberazione di aggiudicazione, puo' chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facolta' di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione e' divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento generale al D. lgs. 24/7/1992 n. 358;

Capo VII - La concessione
Art. 48
La concessione

1. Le figure di concessione ammesse dal presente regolamento sono:
 - a) concessione di sola costruzione: la concessione ammette anche il trasferimento di potesta' e funzioni amministrative, quali: studi preliminari, progettazione, scelta delle imprese appaltatrici, direzione, contabilita' e collaudo dei lavori;
 - b) concessione di costruzione ed esercizio: la concessione ammette anche la gestione dell'opera, oltre alle funzioni di cui alla lettera a);
2. Il D. Leg. n. 406/1991 si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a quello previsto dall'art. 1,1° comma del D. Leg. stesso ed il cui contratto sia caratterizzato dal fatto che la controprestazione consista anche nel diritto di gestire l'opera. In questi casi i bandi di gara sono redatti secondo gli allegati al presente regolamento sotto la sigla C e G.
3. La concessione puo' prevedere un prezzo a carico dell'ente; il relativo importo deve essere computato a riduzione di altri oneri comunque a carico dell'ente o di prezzi o tariffe richieste dal concessionario all'utenza.

Capo VIII - La trattativa privata
Art. 49
La trattativa privata

1. La trattativa privata e' la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove cio' sia ritenuto piu' conveniente, piu' persone o ditte, tratta con una di esse.
2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:
 - a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta ;
 - b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;
 - c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 9 del D.Leg. 19/12/1991, n. 406;
 - d) ricorra, per le forniture , una delle condizioni previste dall'art. 9 commi 5 e 6 del D.Leg. 24.7.1992 n. 358;
 - e) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
 - f) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
 - g) quando abbiano per oggetto forniture o prestazioni limitate tali da non rendere opportuno il ricorso alla licitazione privata. La valutazione circa l'opportunità di procedere mediante trattativa privata verrà fatta in sede di adozione della deliberazione a contrattare;
 - h) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza dei servizi economici e tecnici, nel rispetto dei relativi regolamenti;
 - i) in ogni caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, che sotto il profilo della convenienza.
4. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione comunale interpella, di norma, ove non sia prescritta la pubblicazione preliminare del bando di gara di cui al 1^ comma, art. 9 del D.Leg. 19/12/1991, n. 406, le Ditte comprese in elenchi appositamente formati, ritenute di fiducia da parte del Comune; detti elenchi sono soggetti ad aggiornamento
5. L'elenco viene formato inserendo nello stesso, per ogni categoria di lavori, provviste e forniture, le Ditte che vengono attualmente contattate in occasione di affidamenti a trattativa privata.
6. L'aggiornamento viene eseguito semestralmente, con provvedimento della Giunta comunale, aggiungendo le ditte che hanno fatto richiesta di essere inserite nell'elenco ed escludendo quelle che a giudizio dell'Amministrazione, su conforme relazione tecnica, non siano ritenute adeguate sul piano tecnico o su quello della correttezza.

TITOLO V° - I LAVORI LE PROVVISI E I SERVIZI IN ECONOMIA

Capo I° - I lavori in economia

Art. 50

Individuazione

1. L'esecuzione dei lavori e prestazioni, delle forniture, delle somministrazioni e provviste in economia da parte del Comune viene regolata in conformita' all'art. 8 del R.D. 18/11/1923, n. 2440.
2. I lavori e prestazioni, le forniture, le somministrazioni e provviste che possono essere eseguiti in economia riguardano i seguenti servizi e sono come di seguito individuati:
 - a) servizi generali:
 - a1. lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di immobili comunali, adibiti o non al pubblico servizio e dei relativi impianti, infissi e manufatti;
 - a2. lavori ordinari di manutenzione dei mobili, macchine ed attrezzi degli immobili di proprieta' comunale;
 - a3. acquisto di materiali, utensili, ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
 - a4. locazione per breve tempo di immobili con attrezzature di funzionamento eventualmente gia' installate per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione, quando non siano disponibili sufficienti od idonei locali di proprieta';
 - a5. acquisto di apparecchi di registrazione acustica, visiva e del relativo materiale accessoriale, riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature o conservazioni d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografica, qualora motivate ragioni d'urgenza lo richiedano;
 - a6. divulgazione di bandi di concorso, ordinanze, avvisi etc. a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;
 - a7. spese postali, telefoniche e telegrafiche, provviste di generi di cancelleria e stampati, supporti meccanografici ed affini, spedizioni, imballaggi, magazzino e facchinaggio;
 - a8. acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti e periodici;
 - a9. acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e di suppellettili per ufficio, macchine da calcolo o da scrivere, macchina da stampa o fotocopiatrici e relativo materiale tecnico;
 - a10. acquisto di combustibili e lubrificanti di limitato consumo per veicoli ed attrezzi a motore, non programmabili;
 - a11. manutenzione ordinaria, ricovero in rimessa, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto di proprieta';
 - a12. spese di vestiario al personale avente diritto;
 - a13. acquisto di materiale per le pulizie degli immobili comunali e pulizie straordinarie degli stabili;

- a14. spese per l'illuminazione e riscaldamento, forniture di acqua, gas, energia elettrica e spese telefoniche degli immobili di proprietà;
- a15. acquisto di generi vari di vettovagliamento, per i quali non sia possibile o conveniente esperire gare pubbliche a causa di contingenti condizioni di mercato o di particolari difficoltà di reperimento o per la varietà dei singoli generi;
- a16. acquisto, manutenzione e pulizia del vestiario, biancheria, corredo di guardaroba, tende;
- a17. acquisto e manutenzione di materiale da cucina, utensileria varia e stoviglie;
- a18. acquisto e manutenzione di materiale didattico;
- a19. noleggio, manutenzione e riparazione di macchine, utensili strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
- a20. acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici.

b) servizi tecnici:

- b1. manutenzione ordinaria di edifici comunali, strade e piazze, fognature, impianti sportivi e tecnologici, rete di illuminazione pubblica, aree verdi e segnaletica stradale;
- b2. sgombero neve e provvedimenti antigelo, riparazioni urgenti a seguito di frane, scoscendimenti, corrosione o rovina di manufatti, inondazioni ed allagamenti ed eccezionali eventi meteorologici, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito e/o condizioni di sicurezza e per evitare maggiori danni;
- b3. manutenzione parco automezzi e macchinari, compreso la riparazione occorrenti ed il noleggio di quelle mancanti nella dotazione di proprietà dell'Ente;
- b4. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di trasgressori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
- b5. acquisto, manutenzione riparazione ed adattamento di apparecchiature ed attrezzature tecniche, mobili, arredi e macchine per ufficio e del relativo materiale di consumo, strumenti ed utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
- b6. acquisto, riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto ed approvvigionamento di carburanti e lubrificanti;
- b7. provviste e lavori in danno di un appaltatore inadempiente per il tempo necessario ad assicurare la copertura dei servizi, fino a nuova aggiudicazione;
- b8. provviste e lavori per interventi di emergenza intesi alla eliminazione e/o attenuazione danni all'ambiente prodotti da fattori inquinanti.

Art. 51 Ordinativi

1. Le spese in economia, nei limiti dei fondi stanziati nei pertinenti capitoli del bilancio e nei casi previsti dal precedente articolo, sono disposte, secondo le rispettive competenze dai responsabili dei servizi generali e tecnici.
2. In ogni caso l'ordine di spesa, fatta a terzi, è consentito solo se sussiste la relativa delibera di impegno; gli ordinativi (buoni d'ordine) devono contenere il riferimento al capitolo di imputazione in bilancio, all'impegno di spesa, nonché al presente Regolamento.

Art. 52 Esecuzione

1. I lavori e prestazioni, le forniture, le somministrazioni e provviste in economia possono essere eseguiti in amministrazione diretta od a cottimo fiduciario.
2. I lavori e prestazioni, le forniture, le somministrazioni e provviste in economia previsti dal presente regolamento, sono eseguiti previa richiesta di preventivi od offerte ad almeno tre ditte, ritenute idonee per settore merceologico o ramo di attività. I preventivi dovranno contenere le condizioni di fornitura, i relativi prezzi, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta conveniente dal Comune.
3. L'importo massimo consentito è di "40.000. euro" al netto degli oneri fiscali per ciascuna fornitura di materiale o prestazione.
4. Si prescinde dalla formalità di richiesta di più preventivi nei seguenti casi:
 - a) per provviste, forniture e lavori di importo inferiore a **40.000,00 euro** al netto degli oneri fiscali per ciascun lavoro, servizio, etc.
 - b) per acquisto di beni la cui produzione e/o fornitura è caratterizzata da privativa industriale o di beni, servizi e lavori che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nel caso di importo sino a lire "40.000 euro" al netto degli oneri fiscali;
 - c) per casi di specialità (attestati dal relativo responsabile) e d'urgenza (comprovati da dichiarazione dello stato di allarme di protezione civile o da ordinanza sindacale urgente nonché adeguatamente motivati) del lavoro, della provvista e del servizio sino alla concorrenza dell'importo massimo di 40.000,00 euro al netto degli oneri fiscali;"
5. Per le forniture di carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei mezzi addetti ai servizi comunali si procede mediante contratto di somministrazione, ai sensi degli artt. 1569 e segg. del Codice civile per dette forniture; si interpellano non meno di tre ditte e gli ordinativi saranno predisposti man mano che si verificano le necessità e sino all'importo massimo di "10.000 euro".=.

6. I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di apposite indicazioni o foglio condizioni.
7. Sono validi ai fini dei procedimenti anche i preventivi trasmessi via telefax o posta elettronica .
8. I prezzi indicati nei preventivi devono essere sottoposti al visto di congruita' dei Responsabili degli uffici e servizi, secondo le rispettive competenze.
9. Potra' essere disposto uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto dei vari lavori e le condizioni generali e speciali di esecuzione, con invito alle ditte di restituirlo firmato con l'offerta prezzi. Potra', altresì, ravvisandone l'opportunità, essere indetta gara ufficiosa fra un congruo numero di ditte idonee.
10. Abrogato con deliberazione C.C. n. 59 del 26/11/2011.
11. Le deliberazioni che approvano il preventivo od il progetto della spesa, devono in ogni caso indicare:
 - a) la causa per la quale i lavori, le provviste e le opere devono aver luogo;
 - b) l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte;
 - c) le ragioni che giustificano la scelta del sistema in economia in luogo di quello dell'appalto, quando questo non sia obbligatorio per Legge.
12. Tra i preventivi e le offerte pervenute e' di regola prescelta quella corrispondente al prezzo piu' basso, qualora la scelta non cada sull'offerta che ha proposto il prezzo piu' basso devono essere motivate le ragioni tecnico-economiche che hanno indotto tale scelta.
13. In caso di ritardo imputabile alla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente titolo, si applicano le penali stabilite nella lettera d'invito. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con A.R., rimasta senza effetto, ha inoltre la facolta' di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista o del servizio a spese della ditta medesima, salvo in ogni caso il danno derivante dal ritardo.
14. E' vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro, provvista o fornitura che possa considerarsi con carattere unitario.

Art. 53

Certificato di regolare esecuzione

1. I lavori e prestazioni, le forniture, le somministrazioni e provviste in economia di cui all'art. 50, punti a1, a2, a3, a4, a12, a13, a16, a17, a18, a19, a20, b1, b2, b3, b4, b5, b6, sono soggette a certificazione di regolare esecuzione finale, eseguita dal competente ufficio o servizio secondo la ripartizione di cui all'art. 50.

Art. 54

Controllo e liquidazione della spesa

1. Le fatture e le note di spesa relative ai lavori e prestazioni, forniture, somministrazioni e provviste in economia dovranno essere viste dai Responsabili dei servizi di economia, i quali controlleranno , sotto la loro personale responsabilità, la regolarità delle fatture e delle note di spesa in relazione agli ordinativi, alla natura e qualità delle merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonche' se i lavori e le prestazioni siano state eseguite a perfetta regola d'arte.
2. Le fatture e le note di spesa relative a quanto sopra, munite di ogni riscontro, sono periodicamente incluse in appositi rendiconti, per essere sottoposti a delibera di liquidazione da parte della Giunta comunale, entro l'importo dei relativi atti d'impegno.
3. I pagamenti relativi saranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Tesoriere comunale.
4. I rendiconti dovranno essere corredati dai seguenti documenti giustificativi:
 - a) ordinativi (buoni d'ordine) di cui all'art.51;
 - b) fatture o note di spesa, debitamente viste o munite del certificato di regolare esecuzione dei lavori e prestazioni, di cui al precedente articolo.

Art. 55

Spese di Economato

1. Le spese relative ai lavori e prestazioni, forniture, somministrazioni e provviste in economia effettuate a mezzo di anticipazioni tramite il servizio di Economato sono rette da apposito Regolamento.

TITOLO VI^ - IL CONTRATTO

Capo I^ - Atti preliminari

Art. 56

Documentazione dei requisiti

1. I requisiti generali richiesti dalla Legge ed i requisiti particolari richiesti dal bando di gara devono essere posseduti dalla Ditta aggiudicatrice anche all'atto della stipula del contratto. Qualora la Ditta aggiudicataria perda i requisiti necessari per la stipula del contratto prima della stipula stessa, l'Amministrazione ne dichiara la decadenza e puo' aggiudicare i lavori, qualora lo ritenga opportuno, alla Ditta che segue nella graduatoria contenuta nel verbale di aggiudicazione, ovvero procedere allo svolgimento di nuova gara, senza che le ditte concorrenti possano vantare alcun diritto.
2. In particolare si intendono decadute dall'aggiudicazione le ditte per le quali siano intervenuti provvedimenti di fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo.
3. L'Amministrazione comunale e' tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
4. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione e' sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.
5. Espletata la gara, l'Amministrazione comunale restituisce la documentazione, presentata a corredo delle offerte, ai concorrenti e richiede alla Ditta aggiudicataria la documentazione necessaria per la formalizzazione del contratto (cauzione, certificazione antimafia, documentazione specifica, anche sostituita da autocertificazione, etc.), fissando nella medesima richiesta i termini di consegna.
6. Ove la Ditta aggiudicataria sia inadempiente ad una qualsiasi delle richieste di cui al precedente comma, si procedera' ai sensi del successivo art. 61.
7. L'Amministrazione comunale ha facolta' di verificare, anche dopo la stipulazione del contratto, la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal bando di gara.

Art. 57 Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, e' determinato in via preventiva dall'Ufficio Economato su richiesta dell'Ufficio tecnico.
2. Il relativo corrispettivo e' versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il conguaglio deve aver luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

Art. 58 Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualita' e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.
2. La misura della cauzione e', di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo condizioni speciali previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. L'elenco delle societa' di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo e' predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilita'.
5. E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo e nei confronti delle Ditte aggiudicatrici di notoria solidita', il miglioramento del prezzo di aggiudicazione, con le modalita' di cui alle circolari del Ministero dei LL.PP. n. 1937 del 29.1.1949, n. 5208 del 26/4/1949 e n. 2310 del 2.2.1955.

Art. 59 Autorizzazione all'acquisto di beni

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
2. L'acquisto di beni stabili e' ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati alla gestione dei servizi comunali. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 60 Contratti di fornitura a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, superiori all'importo minimo stabilito con apposito Regolamento, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:

- a) per mezzo di scrittura privata, anche autenticata;
- b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
- c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 61

Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è esercitata dal Sindaco, tale funzione in caso di assenza o impedimento del Sindaco, e' esercitata dall'Assessore delegato a sostituirlo.

2. "Si procede alla stipula di apposito contratto scritto, da rogarsi nelle forme di legge, quando sia prescritto nel capitolato speciale, quando debba intervenire un fideiussore, quando si debba accendere un'ipoteca, quando si devono stabilire patti e condizioni non contenuti nel capitolato speciale, quando sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in sostituzione dell'imposta sul valore aggiunto, quando non esista, ai sensi degli usi commerciali, un'offerta scritta che risulti essere vincolante per il fornitore, quando l'importo per lavori e forniture rientri nei limiti del regolamento per lavori, provviste e servizi da eseguirsi in economia".

Art. 62

Penalita' per ritardi diversi

1. Nel caso in cui l'appaltatore non si presenti per la formalizzazione del contratto entro la data comunicata dall'Amministrazione o non presenti i documenti richiesti entro il termine fissato dalla richiesta di cui al comma 5° dell'art. 56, ovvero non fornisca la documentazione necessaria per l'acquisizione della relativa documentazione, verrà applicata, per uno qualsiasi degli inadempimenti sopra previsti, una penale pari allo 0,35‰ (zero virgola trentacinque per mille) dell'importo dell'appalto per ogni giorno di ritardo sino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine sopra previsto.

2. Alla scadenza del termine da ultimo indicato, la Giunta Comunale, ferma l'applicazione della penale, stabilirà un nuovo termine non inferiore a 10 giorni per gli adempimenti di cui sopra.

3. Decorso tale ultimo termine, la Giunta comunale, oltre che adottare sanzioni agli effetti della iscrizione agli albi fiduciari, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., incamerando, ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'eventuale cauzione, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Art. 63

L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

2. L'Ufficiale rogante e' tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini e agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

3. L'Ufficiale rogante e' tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio segreteria, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

4. Il repertorio e' soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 64

I diritti di segreteria

1. I contratti, comprese le scritture private autenticate, del Comune sono soggette all'applicazione dei diritti di segreteria.

2. La riscossione dei diritti di segreteria e' obbligatoria. 3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Economato. Le devoluzioni e relative proposte di deliberazione competono all'ufficio economato.

4. Il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.

5. Una quota dei diritti di segreteria e' devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 65

L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

2. Sono esentati dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a lire 50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale superiore a lire 100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

Art. 66

La registrazione

1. Tutti i contratti d'appalto stipulati per atto pubblico od in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

3. Per i rimanenti contratti può essere prevista, a norma di Legge, la registrazione solamente in caso d'uso.

Art. 67

Adempimenti su atti concernenti immobili

1. Quando il contratto riguardi l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili l'Ufficiale rogante a mezzo dell'Ufficio tecnico deve provvedere alla sua trascrizione nei registri immobiliari ed alla presentazione della domanda di voltura catastale ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 2643 e seguenti del Codice civile.

Art. 68

Adempimenti su atti a carattere economico

1. I contratti che prevedano rapporti economici o comunque stabiliscano importi e compensi tra le parti per forniture di materiali e prestazioni d'opera devono essere denunciati ai sensi e nei termini previsti dall'art. 1 del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 all'Ufficio delle II.DD. territorialmente competente per la sede della Ditta contraente.

Art. 69

L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata e' ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

TITOLO VII° - ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 70

Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità'.

Art. 71

Subappalto e cottimo

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in subappalto o cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto e' autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intenda avvalersi del subappalto o cottimo, qualora sussistano o siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 soprarichiamato.

2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente e' effettuata dal responsabile dell'Ufficio tecnico, insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal Responsabile dell'Ufficio tecnico. Il predetto Responsabile, a conclusione dell'istruttoria, propone alla Giunta comunale, con proposta di deliberazione corredata dei pareri prescritti dalla Legge, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza.

3. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonche' delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggiore garanzia dell'Ente.

4. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 72

Consegna dei lavori e termini di inizio e completamento

1. Il tecnico direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere.

2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.

3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, immediatamente dopo la delibera di aggiudicazione definitiva, sotto la riserva di Legge.

4. I termini di inizio ed esecuzione delle opere sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.

5. L'appaltatore non puo' per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

6. L'Amministrazione puo' ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impendenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.

7. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi e' tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.

8. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale e' trattenuto sul prezzo dei lavori.

Art. 73

Variazioni d'opera

1. L'appaltatore non puo' introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

2. L'appaltatore e' tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

Art. 74

Clausola risolutiva espressa

1. La Giunta comunale si riserva la facolta' di risolvere il contratto nel caso in cui la Ditta appaltatrice sia inadempiente, ancorche' sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera, anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

a) mancata presentazione per la formalizzazione del contratto entro il termine stabilito;

b) sospensione o rallentamento non autorizzati dei lavori da parte della Ditta aggiudicatrice;

c) concessione, senza autorizzazione, in subappalto od in cottimo, in tutto o in parte, dei lavori aggiudicati;

d) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori, da parte della Ditta aggiudicatrice, entro il termine a tal fine fissato;

e) mancata esecuzione, da parte della Ditta aggiudicatrice, di tutto o di parte, dei lavori, forniture o prestazioni aggiudicati, entro il termine od i termini (anche parziali od intermedi) previsti in contratto e/o nel programma dei lavori, forniture o prestazioni;

f) mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte ed in conformita' al contratto, di tutto o parte dei lavori, forniture o prestazioni aggiudicati.

2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Ente, alla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R. inviata alla ditta interessata.

Art. 75

Effetti e disciplina della risoluzione

1. La risoluzione del contratto, sia che avvenga ai sensi del precedente articolo oppure in base alle norme generali del codice civile (art. 1453 e segg.), obbliga la ditta aggiudicatrice ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso dei cantieri senza ritardo alcuno alla data fissata e notificata dall'Amministrazione Comunale.
2. La Ditta aggiudicatrice e' obbligata all'immediata riconsegna dei lavori nello stato di fatto in cui si trovano. In caso di ritardo nella riconsegna dei lavori e/o nell'immissione nel possesso dei cantieri, la ditta appaltatrice e' tenuta al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo presunto dei lavori, salvo il risarcimento del maggior danno. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre i trenta giorni, la penale sara' raddoppiata, sempre salvo il risarcimento del maggior danno.
3. La Giunta comunale ha facolta' di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie, ed i materiali a pie' d'opera della ditta aggiudicatrice.
4. In apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti, vengono constatati: la situazione dei luoghi, i beni rilevati dal Comune, lo stato di esecuzione delle opere, la consistenza dei cantieri.
5. Qualora la ditta aggiudicatrice non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle opere eseguite e si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, o suo delegato, procedera' alle constatazioni suddette in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
6. La ditta aggiudicatrice ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprieta' che il Comune non intenda utilizzare.
7. Il ripiegamento dei cantieri è a carico della ditta aggiudicatrice, che dovra' provvedervi, anche in piu' riprese, secondo disposizioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, o suo delegato, di volta in volta, previa comunicazione scritta da farsi con anticipo di almeno venti giorni.
8. Qualora la ditta aggiudicatrice non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura dell'Ufficio tecnico comunale e con onere a carico della ditta appaltatrice.
9. I lavori, anche se non finiti, ma eseguiti regolarmente, sono contabilizzati secondo i corrispettivi ed alle condizioni di contratto.
10. La Giunta comunale per tutto quanto acquisito ai sensi del terzo comma del presente articolo dovra' riconoscere alla ditta aggiudicatrice un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi di contratto; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera' ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili. Dal momento in cui il contratto viene risolto, la ditta aggiudicatrice non avra' diritto a percepire alcun compenso fino a che i lavori non siano ultimati.
11. Qualora all'avvenuta ultimazione dei lavori da parte del Comune o di altri, il costo totale sostenuto dall'Ente per la complessiva esecuzione e completamento dei lavori risultasse superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto alla ditta aggiudicatrice se detti lavori fossero stati dalla stessa ultimati, la ditta dovra' rifondere al Comune un maggior costo ed il Comune avra' diritto di trattenere tali maggiori costi dalle somme ancora dovute alla ditta aggiudicatrice, nonostante eventuali contestazioni di quest'ultima, fermi restando tutti gli altri diritti del Comune.

Art. 76

Corrispettivo dell'appalto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza del Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso puo' essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n. 350/1895.

Art. 77

Modalita' di liquidazione

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155).
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalita' di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
5. Alle liquidazioni provvede, entro i limiti fissati negli atti deliberativi e contrattuali, il Responsabile competente.

Art. 78

La revisione dei prezzi

1. Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art. 33 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni.

Art. 79
Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche e' svolta di norma da un Professionista esterno o dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.

Art. 80
Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, mediante l'eventuale periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalita' dell'opera complessivamente considerata.

Art. 81
Il Collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformita' al disposto dei relativi capitolati.
2. La Giunta Comunale puo' prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a € 500.000,00.
In questo caso l'atto formale di collaudazione e' sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.
3. Il collaudatore deve essere iscritto all'Albo regionale dei collaudatori.
4. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi, mentre il collaudatore deve compiere le operazioni, emettere e consegnare il certificato, entro quattro mesi dalla ricezione dei prescritti atti di contabilita'. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale puo' prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
6. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro tre mesi dalla loro ricezione.

Art. 82
Esecuzione d'ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio e' ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
2. L'Amministrazione Comunale provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme del presente regolamento.

TITOLO VIII[^] - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 83
La normativa C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunita' Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.

Art. 84
Contemperamento alle norme della legge 241/1990

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello statuto.
2. Il regolamento di attuazione della legge 241/1990 si uniformera', per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 85

Entrata in vigore

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la presa d'atto da parte dell'Organo regionale di controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.

A P P E N D I C E

Allegato "A"

Bando di gara per pubblici incanti
per appalti d'importo:

I - pari o superiore a 5 milioni di ECU

Per pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- b) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- e) il termine di esecuzione dell'appalto;
- f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione.
- g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;

- j) le modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- k) la facolta' per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 22 e seguenti D. Leg. 19.12.1991 n. 406;
- l) i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21 del predetta Decreto, e come determinati in base al D.P.C.M. 10.1.1991 n.55, nonche' le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 18 del D. Leg. 19/12/1991, n. 406;
- m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facolta' di svincolarsi dalla propria offerta;
- n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- o) ammissibilita' di offerte in aumento;
- p) se si procedera' all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- q) ammissione delle imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del D. Leg. 19.12.1991 n. 406;
- r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- s) data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea della comunicazione di preinformazione di cui all'allegato E) al presente regolamento o menzione della sua mancata pubblicazione;
- t) la facolta' di avvalersi della procedura di cui all'art. 2 Bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155

II - Inferiore a 5 milioni di ECU

Per pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- b) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali della opera, la natura e l'entita' delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotto, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilita' di presentare l'offerta per uno o piu' lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- d) il termine di esecuzione dell'appalto;
- e) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalita' di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- f) il termine di ricezione delle offerte e l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi;
- g) chi e' ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonche' la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- h) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- i) le modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- j) la facolta' per i concorrenti di presentare offerta ai sensi dell'art. 22 del D. Leg. n. 406/1991;
- k) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facolta' di svincolarsi dalla propria offerta;
- l) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- m) se si procedera' all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- n) richiesta dell'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- o) la facolta' di avvalersi della procedura di cui all'art. 2 bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155.

Allegato "B"

Bando di gara per licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata con previa pubblicazione del bando di gara per appalti di importo:

I - pari o superiore a 5 milioni di ECU

Per le licitazioni private e per l'appalto-concorso e per la trattativa privata, con previa pubblicazione, il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q), e t) del precedente bando di gara;
- 2) il criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate
- 5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedira' gli inviti a presentare offerta;

- 6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché, quelli di cui alla lettera 1) del precedente bando di gara.
- 7) le previsioni della scelta dei soggetti da invitare, il numero minimo e massimo ed i criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al n. 6).

Per la trattativa privata con previa pubblicazione del bando di gara, il bando stesso, oltre alle indicazioni di cui al punto precedente, deve contenere:

- 1) eventualmente, nomi ed indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) eventualmente date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui alle lettere f), g), p) e r) del bando di gara A/I;
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 20 e 21 del D.Leg. 19.12. 1991, n. 406, ed a completamento delle informazioni fornite.

II - inferiore a 5 milioni di ECU

In caso di licitazione privata ed l'appalto-concorso il bando deve contenere le notizie richieste alle lettere a), c), d), e), i), j), k), m), q) e t) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;
Deve, inoltre contenere il termine di ricezione delle domande di partecipazione e l'indirizzo al quale debbono inviarsi, nonché il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) tutte le indicazioni del relativo bando di gara;
- 2) le indicazioni di cui alle lettere f), g), n), p), e r) del bando di cui all'allegato I e i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle gare.

Allegato C

Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione per appalti di importo:

I - pari o superiore a 5 milioni di ECU

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- 3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concessionario spedisce gli inviti.

II - inferiore a 5 milioni di ECU

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concessionario spedisce gli inviti.

Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

Allegato "D"
Avviso di gara
per appalti di importo:

I - pari o superiore a 5 milioni di ECU

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), b), c) e d) del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- 3) la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Italiana, presso l'Ente appaltante, ecc.)

II - Inferiore ad un milione di ECU

Per le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di ECU l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale.

Allegato "E"
Comunicazione di preinformazione
(affidamenti disciplinati dal D.Leg. 19.12.1991, n. 406)

La comunicazione di preinformazione di cui all'art. 12 1° comma del D.Leg. 19.12.1991, n. 406 deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) a) il luogo di esecuzione;
- b) la natura e l'entità delle prestazioni e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;
- c) se disponibile, la stima della parcella dei costi delle prestazioni progettate;
- 3) a) data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
- b) se nota: la data provvisoria dell'inizio dei lavori;
- c) se noto: il calendario provvisorio di realizzazione dei lavori;
- 4) se note: le condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;
- 5) altre indicazioni;
- 6) data di spedizione della comunicazione;
- 7) data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.

Allegato "F"
Avviso di aggiudicazione
(affidamenti disciplinati dal D.Leg. 19.12.1991, n. 406)

L'avviso di cui all'art. 12, comma 5° del D.Leg. 19.12.1991, n. 406, deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) la procedura di aggiudicazione prescelta;
- 3) la data dell'aggiudicazione dell'appalto;
- 4) i criteri di attribuzione dell'appalto;
- 5) il numero delle offerte ricevute;
- 6) il nome e l'indirizzo del o degli aggiudicatari;
- 7) la natura e l'entità delle prestazioni effettuate, le caratteristiche generali dell'opera costruita;
- 8) il prezzo o la gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagato (i);
- 9) eventualmente, il valore e la parte del contratto che può essere subappaltata ad un terzo;
- 10) altre indicazioni;

- 11) la data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea;
- 12) la data di spedizione della comunicazione
- 13) la data di ricezione della comunicazione da parte dello ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunita' Europea.

Allegato "G"
Bando di gara per appalti
aggiudicati dal concessionario
(affidamenti disciplinati dal D.Leg. 19.12.1991, n. 406)

Il bando di gara per gli appalti aggiudicandi dal
Concessionario deve essere redatto seguendo lo schema seguente:

- 1) a) il luogo di aggiudicazione;
b) la natura ed entita' delle prestazioni, le caratteristiche generali dell'opera;
- 2) il termine di esecuzione;
- 3) la denominazione e l'indirizzo dell'ente od organismo presso cui possono essere richiesti i capitolati d'oneri ed i documenti complementari;
- 4) a) la data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
b) l'indirizzo a cui debbono essere trasmesse;
- 5) le cauzioni e garanzie richieste;
- 6) le condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare;
- 7) i criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto
- 8) altre indicazioni;
- 9) la data di spedizione del bando di gara;
- 10) la data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea

INDICE

Titolo I[^] - Principi generali

Art. 1 - I principi

Titolo II[^] - Ordinamento strutturale e funzionale

Capo I - Gli organi elettivi

Sezione I - Il Consiglio comunale

Art. 2 - Il programma delle opere pubbliche e gli atti
fondamentali di indirizzo

Sezione II - La Giunta comunale

Art. 3 - Gli atti d'amministrazione

Art. 4 - Relazione al Consiglio

Sezione III - Il Sindaco

Art. 5 - Soprintendenza agli uffici preposti alla
realizzazione OOPP

Art. 6 - Relazione generale sullo stato dei LLPP

Capo II - Il Segretario comunale e i Responsabili

Art. 7 - Il Segretario Comunale - Attivita' negoziale e attivita' di rogito

Art. 8 - Le Commissioni di gara

Titolo III - Progettazioni e studi - incarichi professionali

Capo I^ Incarichi di progettazione e di direzione lavori

Art. 9 - Incarichi esterni

Art.10 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

Art.11 - Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

Titolo IV - Le procedure di scelta del contraente

Capo I^ Approvazione del progetto di autorizzazione a contrattare

Art. 12 - La deliberazione

Art. 13 - Le gare

Art. 14 - Computo dei termini

Art. 15 - Rilascio copie documenti tecnici

Art. 16 - Le associazioni temporanee di impresa ed i Consorzi;

Art. 17 - Requisiti dei contraenti

Art. 18 - Pubblicita' e regolarita' delle gare

Art. 19 - Il procedimento

Art. 20 - I metodi

Art. 21 - Modalita' di gara

Capo IV - La licitazione privata

Art. 22 - Definizione

Art. 23 - Il bando di gara

Art. 24 - Domande di partecipazione

Art. 25 - Ammissione alla gara

Art. 26 - L'invito alla licitazione privata

Art. 27 - L'offerta

Art. 28 - Modalita' per l'invio delle offerte

Art. 29 - Tornate di gara

Art. 30 - I metodi di gara

Art. 31 - Le modalita' della gara

Art. 32 - Aggiudicazione

Art. 33 - Comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

Art. 34 - La pubblicazione dell'esito delle gare

Art. 35 - Norme di garanzia

Art. 36 - Deliberazione

Art. 37 - Bando, avviso ed invito di gara

Art. 38 - Le procedure di gara

Art. 39 - Aggiudicazione

Art. 40 - Deliberazione

Art. 41 - Forniture di beni, impianti ed attrezzature

Art. 42 - Prestazioni di servizi

Art. 43 - Bando di gara per le forniture di beni e servizi

Art. 44 - L'invito alla gara

Art. 45 - La Commissione

Art. 46 - Procedure di gara

Art. 47 - Parere della commissione di aggiudicazione

Capo VII - La concessione

Art. 48 - La concessione

Capo VIII - La trattativa privata

Art. 49 - La trattativa privata.....

Titolo V[^] - I lavori le provviste e i servizi
in economia

Capo I[^] - I lavori in economia

Art. 50 - Individuazione

Art. 51 - Ordinativi

Art. 52 - Esecuzione

Art. 53 - Certificato

Art. 54 - Controllo e liquidazione della spesa

Art. 55 - Spese di economato

Titolo VI[^] - Il contratto

Capo I[^] - Atti preliminari

Art.56 - Documentazione dei requisiti

Art.57 - Deposito spese contrattuali

Art.58 - Cauzione

Art.59 - Autorizzazione all'acquisto di beni

Art.60 - Contratti di fornitura a trattativa privata

Art.61- Stipulazione dei contratti

Art.62 -Penalita' per ritardi diversi

Art.63 - L'Ufficiale rogante

Art.64 - I diritti di segreteria

Art.65 - L'Imposta di bollo

Art.66 - La registrazione

Art.67 - Adempimenti su atti concernenti immobili

Art.68 - Adempimenti su atti a carattere economico

Art.69 - L'interpretazione dei contratti

Titolo VII[^] - Esecuzione del contratto di appalto di
opere pubbliche

Art.70- Divieto di cessione del contratto

Art.71- Subappalto e cottimo

Art.72 - Consegn dei lavori e termini di inizio e completamento

Art.73- Variazioni d'opera

Art.74- Clausola risolutiva espressa

Art.75 -Effetti e disciplina della risoluzione

Art.76- Corrispettivo dell'appalto

Art.77 Modalita' di liquidazione

Art.78- La revisione dei prezzi

Art.79- Direzione dei lavori

Art.80 - Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera

Art.81- Il Collaudo

Art.82- Esecuzione d'ufficio

Titolo VIII[^] - Norme finali e transitorie

Art.83 - La normativa C.E.E.

Art.84 - Contemperamento alle norme della legge 241/1990

Art.85 - Entrata in vigore

Appendice

Allegato "A" - Bando di gara per pubbl. incanti per appalti di importo

Allegato "B" - Bando di gara per licitaz. privata ed appalto concorso e trattativa privata previa pubblicazione del bando di gara per appalti di importo: pari o superiore a 5 milioni di ECU

Allegato "C" - Bando di gara per concess. di costruz. e gestione per appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU

Allegato "D" - Bando di gara per appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU

Allegato "E" - Comunicazione di preinformazione (affidamenti disciplinati dal d.leg. 19.12.1991 n. 406)

Allegato "F" - Avviso di aggiudicazione (affidamenti disciplinati dal d.leg. 19.12.1991, n. 406)

Allegato "G" - Bando di gara per appalti aggiudicati dal concessionario (affidamenti disciplinati dal d. Leg. 19.12.1991, n. 406)